



STUDIO MARCELLI

STESURA PROVVISORIA

Roma 21 maggio 2021

**FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO GRADUALE: ITALIANO E FRANCESE. Nella conformazione dell'oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra anatocismo e trasparenza.<sup>1</sup>**

### **1. Premessa: aspetti preliminari.**

I finanziamenti con ammortamento a rata costante hanno evidenziato più recentemente, prima in dottrina e poi anche in giurisprudenza, plurime criticità che si pongono sul crinale fra gli obblighi di trasparenza e il divieto di anatocismo, coinvolgendo altresì il rispetto degli artt. 1195, 1194 e 1284 c.c.

Ben si comprendono le titubanze e lo scetticismo insorti al riguardo nella giurisprudenza per una formulazione contrattuale diffusamente adottata da lungo tempo. Tuttavia, da un lato, sino ai noti interventi della Cassazione del '99, si riteneva che gli usi di mercato rientrassero nelle deroghe dell'art. 1283 c.c. e successivamente, con la legge n. 342/99 e la Delibera CICR 9 febbraio '00, veniva introdotta una espressa deroga al menzionato presidio normativo ma, con la duplice modifica legislativa dell'art. 120 TUB del 2013 e 2016 è stata rimossa ogni commistione fra capitale ed interessi;<sup>2</sup> dall'altro, il dovere di informazione e comprensibilità, che discende dall'art. 1337 c.c., integrato dai più ampi e pervasivi *standard* di trasparenza della normativa bancaria, apprezzabilmente implementati negli ultimi decenni negli artt. 117 e segg. del TUB, impongono un rigoroso presidio di

---

<sup>1</sup> A cura di R. Marcelli.

<sup>2</sup> Con i chiarimenti ai quali è approdata la Cassazione e la rimozione delle deroghe precedentemente previste dalla Delibera CICR del 2000, le due obbligazioni rimangono separate e quella accessoria, solo per i finanziamenti in conto, su espressa deroga introdotta con il nuovo art. 120 TUB, previo assenso del correntista, si trasforma in capitale al 1° marzo dell'anno successivo alla sua maturazione.

conoscenza e consapevolezza nei rapporti di credito, nonché un corretto bilanciamento fra chi il contratto lo predispone e chi il contratto lo subisce.<sup>3</sup>

Nella coazione a ripetere nel tempo la medesima conformazione contrattuale - nei finanziamenti ad ammortamento graduale, in particolare quelli a rata costante - si ravvisano ormai significativi margini di opacità ed illiceità, in una commistione dei termini della pattuizione e del pagamento, che interessa al tempo stesso il divieto di anatocismo e gli obblighi di trasparenza, dove le carenze di questi ultimi appaiono preordinati a mascherare il primo.

Solo scandagliando le diverse prospettive che informano sul piano finanziario il regime composto e sul piano giuridico i distinti presidi posti alla trasparenza e all'anatocismo, si perviene a dirimere e chiarire i diversi approdi che qualificano da un lato la scienza finanziaria e dall'altro l'ordinamento giuridico, analizzando gli aspetti di assimilazione e divergenza e dipanando le risultanze avanzate dai matematici, per discriminare ciò che resta un concetto tecnico che si arresta nell'ambito scientifico-finanziario, da ciò che invece riflette aspetti che travalicano nell'ambito del diritto.<sup>4</sup>

E' opportuno preliminarmente richiamare alcuni principi giuridici che presiedono l'impiego del tasso ex art. 1284 c.c. nella pattuizione dei finanziamenti ad ammortamento graduale e, al tempo stesso, chiarire alcuni aspetti matematici ad essi connessi.

Un primo aspetto che assume rilievo nella tematica degli ammortamenti gradualmente riguarda la modalità di calcolo del prezzo del finanziamento espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. Gli interessi maturano gradualmente nel tempo nella proporzionalità stabilita dal tasso ex art. 1284 c.c., indipendentemente dalle modalità di pagamento convenute fra le parti. Come rilevato da una risalente Cass. S.U. n. 3797 del 23 novembre 1974 la *spettanza* è distinta dalla *debenza*: i tempi di pagamento configurano impegni distinti, che possono configurare per il mutuatario costi 'figurativi', non rientranti nel concetto di prezzo ex art.

---

<sup>3</sup> Gli obblighi di trasparenza, nell'*enforcement* impresso da dottrina e giurisprudenza, si sostanziano travalicando il dovere di far conoscere nel dovere di far comprendere. Il dovere di informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c. che sancisce la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, si deve applicare la regola di semplice conoscibilità dell'art. 1341, comma 1, c.c. e all'occorrenza dell'art. 1184 c.c.

<sup>4</sup> La complessità dei risvolti finanziari impliciti nei piani di ammortamento, tanto più se si omette il ricorso a formule matematiche di difficile accesso, richiede uno sforzo logico maggiore, indispensabile per inquadrare correttamente sul piano giuridico i temi trattati.

1284 c.c.: quest'ultimo rimane rigorosamente aderente all'effettivo importo degli interessi da corrispondere, convenuti in contratto, in rapporto al capitale finanziato. In altri termini, nella corresponsione dell'interesse in ragione d'anno del 10%, corrispondente a € 100, per il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. rimane ininfluente che il pagamento intervenga con € 50 semestralmente o con € 100 annualmente.<sup>5</sup>

La confusione si consuma spesso nella commistione fra il tasso convenzionale dettato dall'art. 1284 c.c. per individuare l'obbligazione accessoria e il parametro di calcolo (TAN) impiegato nei distinti pagamenti. Tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e TAN, ancorché espressi di regola nella medesima percentuale, rispondono a concetti distinti, l'uno giuridico l'altro matematico, e non sempre risultano sovrapponibili. In generale, il prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. riportato in contratto attiene alla misura dell'obbligazione accessoria pattuita, mentre il TAN attiene al parametro di calcolo impiegato nei pagamenti che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto, con esiti economici distinti.

L'acronimo TAN non compare né nel Testo Unico Bancario, né propriamente nelle Disposizioni di trasparenza. L'ordinamento prescrive, per l'individuazione dell'obbligazione accessoria convenuta in contratto, il riferimento al tasso convenzionale nelle modalità prescritte dall'art. 1284 c.c., informate al criterio di proporzionalità espresso dal valore corrispondente al regime semplice. Con riferimento al tasso convenzionale fissato in contratto, il TAN, impiegato nell'algorithmo di calcolo dei pagamenti, assume propriamente la veste di variabile dipendente che, impiegata nell'algorithmo di calcolo adottato, deve restituire l'obbligazione accessoria pattuita in contratto.

---

<sup>5</sup> *Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)'. (Cass. Civ. Sez. Tr., 7 ottobre 2011, n. 20600).*

Pertanto, il medesimo tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., impiegato quale parametro di calcolo (TAN) del regime composto, intanto è consentito in quanto esprime nell'ammontare dell'obbligazione accessoria il medesimo esito del regime semplice, al quale si informa la proporzionalità dell'art. 1284 c.c.

L'ordinamento giuridico non si pone in conflitto con la matematica finanziaria: più semplicemente, con i vincoli dettati dagli artt. 1283, 821 e 1284 c.c., ne circoscrive l'applicazione alle modalità nelle quali i principi matematici risultano coerenti con i presidi giuridici dettati per il comparto del credito.<sup>6</sup>

Nel regime finanziario semplice il calcolo degli interessi viene riferito esclusivamente alla scadenza del capitale; a differenza del regime composto, l'equivalenza intertemporale è riscontrabile solo tra il momento iniziale e finale del finanziamento. Se poi il rimborso del capitale interviene in più momenti, l'equivalenza finanziaria del regime semplice si realizza distintamente e separatamente, per ciascuna quota capitale rimborsata alle distinte scadenze. Come rileva il Varoli: *'nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza dell'operazione, scadenza stabilita quando è sorta l'operazione'*.

Nel regime composto è previsto il calcolo periodico degli interessi, ancor prima della scadenza del capitale, per essere, alternativamente corrisposti o capitalizzati. Nel regime composto viene meno l'anatocismo se, con il pagamento degli interessi maturati alle distinte scadenze (es. finanziamenti tipo *Bullet*), non realizzandosi il processo di produzione

---

<sup>6</sup> Il prezzo ex art. 1284 c.c., di regola individuato nel TAN riportato nei contratti, è distinto dal tasso annuo effettivo (TAE) che considera nell'espressione del tasso anche le modalità temporali di riscossione dell'interesse, in un rapporto di equivalenza intertemporale informato alla legge di scindibilità. Rispetto alla misura del TAN, se gli interessi vengono corrisposti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, il TAE risulterà maggiore, cogliendo l'effetto economico derivante al creditore dall'anticipata riscossione degli interessi stessi, mentre risulterà minore per pagamenti procrastinati oltre l'anno. Di regola, sul mercato finanziario l'attenzione dell'investitore si appunta sul TAE; sul mercato del credito quella del debitore, soprattutto se cliente al dettaglio, si appunta sul prezzo ex art. 1284 c.c., che propriamente misura la dimensione dell'effettivo esborso richiesto, a prescindere dalle modalità di pagamento, non trascurate ma separatamente considerate. Nella metrica del mercato del credito l'informazione sintetica espressa dal rendimento effettivo (TAE) viene scissa nei due aspetti che la compongono: il quantum del corrispettivo da corrispondere (tasso ex art. 1284 c.c.) e, distintamente, i tempi nei quali interviene il pagamento di detto corrispettivo.

secondaria degli interessi (interessi su interessi) e con esso l'ascesa esponenziale, si perviene alla medesima obbligazione accessoria, nel valore proporzionale espresso nel regime semplice. Si usa talvolta indicare questa alternativa del regime composto con 'regime degli interessi corrisposti anticipatamente',<sup>7</sup> per distinguerli dal 'regime semplice', nel quale, nei periodi intermedi prima della scadenza del capitale, non interviene né pagamento né capitalizzazione degli interessi maturati che, invece, rimangono infruttiferi e vengono corrisposti alla scadenza del capitale di riferimento. L'anatocismo, invece, si identifica solo con la capitalizzazione degli interessi (finanziamenti tipo *Zero coupon*), la seconda delle due anime che matematicamente caratterizzano il regime composto.

Nel regime composto, per un finanziamento annuale di € 1000, il pagamento trimestrale di € 25 rimane coerente con il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% espresso dal regime semplice, mentre il pagamento degli interessi capitalizzati e corrisposti a fine anno, pari a € 108,3, si ragguaglia al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,38%, non al TAN del 10,0% impiegato nell'algoritmo di calcolo.

**Quando interviene la capitalizzazione periodica, oltre al prodursi di interessi su interessi in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., il tasso impiegato quale parametro di calcolo viene a perdere la proporzionalità prescritta dall'art. 1284 c.c.** Il principio che presiede l'impiego del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. risponde ad un'esigenza di trasparenza, espressa nella forma elementare del rapporto del corrispettivo dovuto al capitale finanziato.

L'operatore che accede al finanziamento con ammortamento progressivo valuta la sostenibilità della rata ma, *sostanzialmente*, negozia il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto; se detto tasso, per di più senza alcun assenso pattizio, viene illecitamente impiegato in regime composto, in luogo del regime semplice, conseguendo una rata che include un'obbligazione accessoria maggiore, viene, al tempo stesso, disattesa la funzione del prezzo ex art. 1284 c.c. e la violazione dell'art. 1283 c.c.

Se al medesimo tasso ex art. 1284 c.c. fosse consentito un impiego diverso dalla maturazione proporzionale degli interessi 'giorno per giorno' si perderebbe l'univocità di individuazione dell'obbligazione accessoria, pregiudicando l'indicazione stessa del tasso ex

---

<sup>7</sup> E' bene precisare che il pagamento degli interessi può essere anticipato rispetto alla scadenza del capitale al quale si riferisce ma non può essere anticipato rispetto alla maturazione degli stessi.

art. 1284 c.c.: la metrica da impiegare per il prezzo del finanziamento espresso in contratto non è rimessa alla disponibilità delle parti, bensì è stabilita dall'ordinamento proprio per evitare confusioni e facili elusioni. D'altra parte, l'art. 1283 cod. civ. deve essere necessariamente letto in stretta connessione con il successivo art. 1284 cod. civ.: se il prezzo del finanziamento è espresso dal tasso in ragione d'anno e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, la maturazione degli interessi convenuti non può presentare, con il decorso del tempo, una lievitazione più che proporzionale.<sup>8</sup> Rileva al riguardo la Cassazione: *E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in vent'anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni*'. (Cass. 2593/03).

Il conseguimento delle finalità perseguite dall'art. 1283 c.c. risulterebbe compromesso se si escludessero dal divieto di anatocismo le convenzioni di interessi su interessi che non attengano agli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi.<sup>9</sup> La posizione reiteratamente assunta dalla Cassazione appare alquanto esplicita: *'L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli*

---

<sup>8</sup> Riporta Guida: *'Gli interessi anatocistici possono, poi, trovare origine in un'apposita convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. È opportuno precisare che tale convenzione può essere stipulata esclusivamente successivamente al momento in cui gli interessi primari diventano esigibili. Nel caso contrario, infatti, la pattuizione sarebbe radicalmente nulla per violazione dell'art. 1283 cod. civ. (Si tratta di principio pacifico sia in dottrina (cfr. M. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., V, Milano, 1972, cit., 137) che in giurisprudenza (cfr. Cass. 29 novembre 1971, n. 3479, in Giust. civ., 1972, I, 518 ss.). (...) Ciò in quanto l'art. 1283 cod. civ. deve essere necessariamente letto in stretta connessione con il successivo art. 1284 cod. civ. (Cfr., in particolare, M. Libertini, voce Interessi, cit., 136)'* (Le *Obbligazioni pecuniarie* di Guida, Tommaso dalla Massara, De Poli, Dalla Paola e Materia, Milano, 2012, pag. 531). Anche Pandolfini osserva: *'La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all'obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori'*. *'L'art. 1283 c.c., collegandosi strettamente alla norma di cui all'art. 1284 c.c. - la quale disciplina la forma scritta per gli interessi ultralegali - stabilisce che gli interessi sugli interessi sono dovuti soltanto a seguito di domanda giudiziale, o a seguito di apposito contratto, concluso dopo la scadenza degli interessi principali, sempre che gli interessi semplici siano dovuti da almeno sei mesi'* (Pandolfini, *Gli interessi pecuniari*, Roma 2016, p. 154 s.).

<sup>9</sup> *'E' pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la convenzione di interessi anatocistici stipulata prima della scadenza degli interessi semplici è nulla per violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c., la quale è norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico e, in quanto tale, inderogabile dalle parti (Cass. 29.11.1971, n. 3479, in Giust. Civ., 1972, I, 518; Cass. 25.2.2004, n.3805, in Foro it., 2004, I, 1765; App. Napoli 31.1.1981, in Banca borsa tit. cred., 1982, II,143)'* (Pandolfini, *Gli interessi pecuniari*, Roma, 2016, p.169).

*interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa constatazione porta ad una prima conclusione; in base all'art. 1283 c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)'.<sup>10</sup>*

Come accennato, il divieto di anatocismo degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, 2° comma, nonché il tasso disposto dall'art. 1284 c.c. attengono precipuamente alla metrica adottata nella 'spettanza' dell'obbligazione accessoria convenuta in contratto: come questa sia poi calcolata nella 'debenza' alle varie scadenze, rimessa, come detto, alla volontà delle parti, rimane ininfluenza per il rispetto della prescrizione normativa.<sup>11</sup>

**Ciò che rileva ai fini dell'anatocismo è la metrica impiegata nella pattuizione per definire l'obbligazione accessoria nella proporzionalità dell'art. 1284 c.c., non quella impiegata nel calcolo dei pagamenti periodici, rimessa alle parti e rispondente esclusivamente ai limiti del maturato.**

Un secondo aspetto di rilievo nella determinazione dell'obbligazione accessoria corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c. attiene ai diversi risvolti matematici riflessi dai finanziamenti a rimborso unico e da quelli a rimborso graduale. Mentre nei primi l'importo dell'obbligazione principale rimane, nel periodo di riferimento, univocamente determinato ed invariato, nei finanziamenti a rimborso graduale l'importo dell'obbligazione principale non rimane costante nel periodo, bensì si riduce gradualmente nei valori in essere ad ogni scadenza. Di riflesso, il prezzo del finanziamento, espresso dall'obbligazione accessoria, nella misura del tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto, si commisura in termini proporzionali, non più all'iniziale valore dell'obbligazione principale convenuto in contratto, bensì ai distinti

---

<sup>10</sup> Cass. 20 febbraio 2003, n.2593, in Foro it., 2003, I, 1774.

<sup>11</sup> Osserva O.T. Scozzafava: *Nel linguaggio degli operatori giuridici e della legge, dunque, gli interessi individuano prima di tutto una tecnica di quantificazione di una prestazione e, poi, anche determinati frutti civili, creando così una tale confusione, che la problematica degli interessi è sempre stata una delle più intricate della scienza civilistica. La confusione è accresciuta dal fatto che le norme alcune volte richiamano il termine interessi, per individuare e dettare regole destinate ad incidere sul corrispettivo che il creditore ritrae dai contratti di credito (frutti civili), altre volte, invece, le norme, nel richiamare il termine interessi, individuano e dettano le regole destinate ad incidere su meccanismo di quantificazione di una prestazione. Orbene, in questa seconda categoria di norme va annoverato l'art. 1283 del codice civile, dal momento che in sua assenza ed in mancanza di un'apposita convenzione tra i privati, la modalità di quantificazione che viene individuata con il termine interessi, diventerebbe un meccanismo incontrollabile.* (O.T. Scozzafava, L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare, I contratti, N. 3/2005).

valori assunti dal capitale residuo all'inizio di ciascun periodo di scadenza, matematicamente all'espressione di sintesi data dal valore medio del finanziamento nel periodo di ammortamento.

FINANZIAMENTO A SCADENZA UNICA				FINANZIAMENTO A RIMBORSO GRADUALE			
Obbligazione accessoria	=	Obbligazione principale	X	tasso convenzionale ex art. 1284 c.c.	X	tempo (anni)	
Obbligazione accessoria	=	Obbligazione principale di periodo	X	tasso convenzionale ex art. 1284 c.c.	X	tempo (anni)	

Per la stessa definizione del prezzo, sia nell'espressione assoluta dell'ammontare dell'obbligazione accessoria, sia nell'espressione relativa, data dalla misura del tasso ex art. 1284 c.c., più che il valore inizialmente finanziato, rimane determinante il valore medio del finanziamento utilizzato nel periodo. E' questo il valore di riferimento nell'equilibrio dei termini contrattuali: obbligazioni di capitale aventi il medesimo valore iniziale, ma un diverso valore medio di periodo, corrispondente a differenti velocità di rimborso, vengono sostanzialmente a costituire – paradossalmente anche per un medesimo flusso di pagamenti periodici - finanziamenti diversi, ai quali corrispondono prezzi ex art. 1284 c.c. differenti.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Si consideri un finanziamento di € 1.000, rimborsabile in n. 4 rate costanti annuali di € 310, comprensive degli interessi. Il monte interessi è pari a € 240, ma il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. da riportare in contratto, viene a dipendere dalle modalità di rimborso del capitale convenute, vale a dire dall'obbligazione principale in essere all'inizio e in ciascun anno successivo, che determina il valore medio di periodo, posto a denominatore del rapporto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. Senza altre indicazioni, il principio di proporzionalità sottostante gli artt. 821 e 1284 c.c. esprime l'obbligazione accessoria espressa dalla matematica in regime semplice (Tav. 1.A), corrispondente, nella circostanza, al prezzo ex art. 1284 c.c. pari al 10%.

Finanziamento a rata costante: criteri diversi di imputazione.									Tav. 1
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni)									
anno	1.A Reg. semplice ordinario			1.B Reg. comp.: int. parz. anticip.			1.C Reg. comp.: int. total. anticip.		
	Q. cap.	Q. int.	rata	Q. cap.	Q. int.	rata	Q. cap.	Q. int.	rata
1	281,8	28,2	310,0	250,0	60,0	310,0	218,0	92,0	310,0
2	258,3	51,7	310,0	250,0	60,0	310,0	238,1	71,9	310,0
3	238,4	71,6	310,0	250,0	60,0	310,0	260,0	50,0	310,0
4	221,4	88,6	310,0	250,0	60,0	310,0	283,9	26,1	310,0
Tot.	1.000	240	1.240	1.000	240	1.240	1.000	240	1.240
Finanz. medio	600			625			652		
Prezzo ex art. 1284 c.c.	10,00%			9,60%			9,20%		

Nella Tavola sono rappresentate, per il medesimo finanziamento iniziale e la medesima rata, tre distinti piani di ammortamento, che esprimono un diverso capitale medio utilizzato nel periodo quadriennale, al quale corrisponde, per la medesima rata e il medesimo monte interessi, un diverso prezzo ex art. 1284 c.c. Senza un esplicito assenso sull'obbligazione principale - nel suo valore iniziale e, attraverso la specificazione del criterio di rimborso, nei suoi valori periodali - al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. viene a corrispondere l'obbligazione accessoria espressa dal rapporto proporzionale del regime semplice (10%) e, univocamente, il piano di ammortamento ad



Nella circostanza, nel rapporto di proporzionalità espresso dall'art. 1284 c.c., mentre l'obbligazione accessoria posta al numeratore del rapporto, assume rilievo giuridico esclusivamente nel valore unitario complessivo, l'obbligazione principale interviene al denominatore con il valore medio di periodo dipendente dalle modalità di rimborso.

**Nei piani di ammortamento, pertanto, per un'univoca e proporzionale determinazione del tasso dell'art. 1284 c.c., l'obbligazione principale assume rilievo giuridico preminente, non solo per il suo valore iniziale, ma anche per i valori periodali (capitale residuo) assunti alle distinte scadenze, in funzione delle imputazioni a rimborso del capitale che intervengono nelle rate; tali imputazioni vengono implicitamente ad assumere una funzione sostanziale per la stessa determinatezza causale del contratto.**

Le criticità, che più frequentemente si incontrano nel piano di ammortamento a rata costante ordinariamente adottato dagli intermediari finanziari, interessano principalmente la definizione dell'oggetto del contratto, espresso nei termini che individuano compiutamente l'obbligazione principale, oltre al corretto impiego del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e ai criteri di imputazione adottati nei pagamenti alle distinte scadenze, aspetti sui quali appare imprescindibile un esplicito assenso, in una formulazione compiutamente acquisibile alla consapevolezza della parte.

## **2. Le diverse tipologie contrattuali di ammortamento graduale.**

Per le peculiarità che, nei finanziamenti ad ammortamento graduale, vengono a caratterizzare il rapporto fra l'obbligazione principale e accessoria, rimane funzionale distinguere i contratti nelle due generali tipologie che ordinariamente si riscontrano nella pratica operativa, a seconda che l'oggetto della pattuizione, al quale riferire il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., venga individuato:

i) nell'obbligazione principale, espressa compiutamente, sia nel valore iniziale sia in quello periodale, risultante dalle distinte imputazioni a rimborso del capitale. In tale categoria è ricompreso, in particolare, *l'ammortamento a quota capitale costante (all'italiana)*;

---

esso riferito (Tav. 1.A); ciò discende, salvo deroga delle parti, dall'art. 1194 c.c., unitamente ai principi sottostanti gli artt. 821 e 1284 c.c. e coerentemente con il disposto dell'art. 1370 c.c. Una convenzione che - per la medesima rata e, quindi la medesima obbligazione accessoria - voglia prevedere un rimborso del capitale più rallentato e, quindi, un conseguente minor tasso ex art. 1284 c.c., richiede l'esplicito assenso delle parti, sul criterio di rimborso del capitale e/o di imputazione degli interessi (le due imputazioni sono complementari).

ii) nell'obbligazione accessoria, nel suo valore unitario, corrispondente alla somma delle rate definite in contratto (non necessariamente eguali), detratta l'obbligazione principale iniziale ( $\sum R_j - C$ ). In tale categoria è ricompreso, in particolare, *l'ammortamento a rata costante (alla francese)*.

In una prospettiva propriamente matematico-finanziaria, nelle pattuizioni del primo tipo la variabile indipendente fissata in contratto è costituita dalle quote di capitale a rimborso e, implicitamente, dal capitale in essere, iniziale e a ciascuna scadenza intermedia; nelle pattuizioni del secondo tipo la variabile indipendente fissata in contratto è costituita dal valore delle rate, e, con esse, dal monte interessi, desumibile dalle stesse nel suo valore complessivo. Le variabili dipendenti, risultanti dal piano di ammortamento, vengono dedotte dalle variabili indipendenti preordinatamente fissate in contratto, entro i vincoli di chiusura, nei criteri adottati nel pagamento alle distinte scadenze. In un caso, accanto alla misura del tasso ex art. 1284 c.c., si fissa la quantità del servizio finanziario prestato dall'intermediario (finanziamento originario e periodico), mentre il corrispettivo, dato dall'ammontare degli interessi, assume la veste di variabile dipendente; nell'altro, accanto alla misura del tasso ex art. 1284 c.c., si fissa, con la rata, il costo complessivo dato dal monte interessi, mentre l'ammontare dell'obbligazione principale, rimane definito in contratto solo parzialmente, nel valore iniziale, assumendo, invece, la veste di variabile dipendente per i valori periodali (capitale residuo) in essere alle distinte scadenze.

Nella prima tipologia contrattuale, con la pattuizione del criterio di rimborso del capitale, risulta concordata e individuata compiutamente l'obbligazione principale, nel suo valore iniziale e nei suoi valori periodali; rimane conseguentemente definito il finanziamento medio di periodo, sul quale viene a conformarsi matematicamente l'oggetto del contratto, cioè la variabile indipendente alla quale riferire il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. per determinare univocamente il corrispettivo dell'obbligazione accessoria, nel rapporto proporzionale al tempo espresso dal regime semplice. Infatti, come accennato, con il graduale rimborso del capitale finanziato, il tasso convenzionale viene ad essere riferito, per ciascun periodo di pagamento, al finanziamento in essere (debito residuo), cioè, matematicamente, al finanziamento mediamente goduto nel periodo  $[ I = i \times (C_1 + C_2 + \dots C_n) = i \times n \times C_M ]$ . Il valore dell'obbligazione accessoria assume, di riflesso, la veste di variabile dipendente, dedotta univocamente dall'obbligazione principale (valore iniziale e periodico) e dal tasso convenzionale, definiti nella pattuizione.

Nell'ammortamento all'italiana in particolare, se si conviene il regime composto e nel pagamento, accanto alla quota di rimborso del capitale, si prevede espressamente l'imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, risultano rispettate le prescrizioni degli art. 1283 e 1284 c.c., nonché l'art. 117 TUB. Infatti, impiegando, nel calcolo periodico degli interessi, come parametro di calcolo (TAN) il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, si consegue il medesimo valore dell'obbligazione accessoria del regime semplice; ancorché il piano di ammortamento sia informato alla legge del regime composto anticipando il pagamento degli interessi maturati, l'obbligazione accessoria risulta, nel valore complessivo, del tutto rispondente alla ragione proporzionale dell'art. 1284 c.c.

In particolare, per un ammortamento a quota capitale costante (all'italiana), nell'esempio di un finanziamento di € 1.000, al tasso convenzionale del 10% con rimborso distribuito su quattro rate annuali, si hanno i seguenti sviluppi del piano, nel regime semplice e nelle due tradizionali alternative del regime composto.

<b>AMMORTAMENTO A QUOTA CAPITALE COSTANTE (ALL'ITALIANA). REGIME SEMPLICE E COMPOSTO.</b>														Tav. 2	
(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni)															
Anno	Regime semplice					Regime composto									
	2. A Interessi sempl. su quota cap. in scad.					2.B Interessi su debito residuo					2.C Interessi comp. su quota cap. in scad.				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	
1	250,00	25,00	275,00	750,00	75,00	250,00	100,00	350,00	750,00	-	250,00	25,00	275,00	750,00	75,00
2	250,00	50,00	300,00	500,00	100,00	250,00	75,00	325,00	500,00	-	250,00	52,50	302,50	500,00	105,00
3	250,00	75,00	325,00	250,00	75,00	250,00	50,00	300,00	250,00	-	250,00	82,75	332,75	250,00	82,75
4	250,00	100,00	350,00	0,00	-	250,00	25,00	275,00	0,00	-	250,00	116,03	366,03	0,00	0,00
	1.000,0	250,0	1.250,0			1.000,0	250,0	1.250,0			1.000,0	276,3	1.276,3		
	Finanziamento medio di periodo				625,00	Finanziamento medio di periodo				625,00	Finanziamento medio di periodo				625,00
	Prezzo ex art. 1284 c.c.				10,00%	Prezzo ex art. 1284 c.c.				10,00%	Prezzo ex art. 1284 c.c.				11,05%
	Tasso effettivo annuo (TAE)				9,16%	Tasso effettivo annuo (TAE)				10,00%	Tasso effettivo annuo (TAE)				10,00%

Nei pagamenti previsti dal piano di ammortamento, con il TAN del 10% impiegato in regime semplice, come mostra la Tav. 2.A, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale in scadenza e corrispondono complessivamente all'importo pattuito. Impiegando il regime composto, se, ad ogni scadenza intermedia, tutti gli interessi maturati sul debito residuo – al TAN pari al tasso convenzionale del 10% - vengono immediatamente corrisposti (Tav. 2.B), l'obbligazione accessoria rimane la medesima del regime semplice (€ 250), corrispondente al prezzo ex art. 1284 c.c. fissato in contratto (anima lecita del regime composto). Se, invece, ad ogni scadenza gli interessi vengono capitalizzati – al TAN pari al tasso convenzionale del 10% - e corrisposti unitamente al capitale in scadenza (Tav. 2.C), l'obbligazione accessoria lievita a € 276,28, incorporando l'effetto anatocistico contrario al disposto degli artt. 1283

c.c. e 120 TUB in quanto esprime un'obbligazione accessoria non più rispondente al rapporto proporzionale stabilito dall'art. 1284 c.c. per il tasso convenzionale pattuito (anima illecita del regime composto).

Nell'ammortamento all'italiana ordinariamente impiegato dagli intermediari (Cfr.: Tav. 2.B), si replicano le medesime risultanze del finanziamento *Bullet* (pagamento periodico degli interessi maturati e rimborso unico del capitale alla scadenza), nel quale all'onere figurativo del pagamento degli interessi anticipato ad ogni scadenza periodale, prima ancora del rimborso del capitale, si accompagna un monte interessi che rimane invariato nell'importo corrispondente all'ammortamento in regime semplice. (Tav. 2.A).<sup>13</sup> Con il pagamento anticipato degli interessi, rispetto alla scadenza del capitale, si evita la lievitazione esponenziale degli stessi, che si riscontra, invece, nell'alternativo calcolo degli interessi composti rinviato alla scadenza del capitale di riferimento (Tav. 2.C), come nel finanziamento *Zero Coupon* (capitalizzazione degli interessi e pagamento unico congiuntamente alla scadenza al capitale finanziato).<sup>14</sup>

**Nel finanziamento all'italiana ordinariamente praticato dagli intermediari, la pattuizione rispetta compiutamente sia il dettato dell'art. 1284 c.c., sia quello dell'art. 1283 c.c.: l'eventuale criticità investe esclusivamente i criteri di imputazione degli interessi, qualora si deroghi dal regime semplice. Solo in assenza di un'indicazione in contratto del diverso criterio di calcolo che anticipa, ad ogni scadenza intermedia, il pagamento degli interessi maturati sull'intero aggregato del debito residuo, si configura la violazione dell'art. 1194 c.c. e con essa l'indeterminatezza dei termini della pattuizione (tra il piano di Tav. 2.A e 2.B): qualora non risulti raccolto alcun assenso sul criterio di**

---

<sup>13</sup> *'Il pagamento degli interessi, anticipato rispetto al capitale, evita la lievitazione esponenziale degli stessi, sulla quale si appunta, in via esclusiva, il divieto anatocistico. La penalizzazione, che il mutuatario subisce nel pagamento anticipato, costituisce solo un onere 'figurativo' che non rileva nell'anatocismo, ma che, invece, rientra implicitamente - in pari misura alla capitalizzazione - nel calcolo dell'interesse composto. (R. Marcelli, A. G. Pastore, A. Valente, Ammortamento alla francese'. Il regime composto e l'anatocismo: il genus finanziario e la specie giuridica, in I Contratti, n. 6 /2019).*

<sup>14</sup> Se l'importo degli interessi, imputato alle distinte rate, viene calcolato al medesimo tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. in regime composto, sulla quota capitale in scadenza anziché sul debito residuo, la pattuizione esprime un'obbligazione accessoria maggiore e pertanto - alla stregua di un ordinario *Zero coupon* - non più rispondente al tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto.

**imputazione, l'omissione delle 'altre condizioni' previste dall'art. 117 TUB, comma 4°, richiama l'applicazione del comma 7° del medesimo articolo.**<sup>15</sup>

Nella seconda tipologia contrattuale, accanto alla misura del prezzo espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., con la pattuizione dei valori delle rate, risulta implicitamente definita l'obbligazione accessoria, nel suo valore unitario, che viene a conformare l'oggetto del contratto e matematicamente la variabile indipendente sulla quale si vincola la costruzione del piano di ammortamento. Se rimangono inespressi i valori periodali dell'obbligazione principale alle distinte scadenze (capitale residuo), viene a mancare un elemento sostanziale del contratto sul quale poggia la corretta determinazione del tasso ex art. 1284 c.c.

Nell'ammortamento alla francese, in particolare, **in assenza di un'espressa indicazione dell'obbligazione principale periodale, nel pieno rispetto del criterio proporzionale che presiede la determinazione del tasso ex art. 1284 c.c., soccorre la matematica che, impiegando il tasso ex art. 1284 c.c. in regime semplice, fornisce univocamente detti valori e quello dell'obbligazione accessoria corrispondente;** tuttavia,

---

<sup>15</sup> Nel rispetto del principio per il quale il pagamento fatto in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194, 2° comma c.c.), possono essere convenute modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso riferiti. Ma, se il contratto non contempla alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi, l'art. 1194 c.c., nei principi di applicazione, ribaditi dalla Suprema Corte, ne impone il calcolo riferito esclusivamente al capitale liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale ricompresa nella rata *'L'art.1194 c.c., al 1° comma dispone che: "Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore."* Detto disposto normativo, che detta il principio, secondo il quale ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili' (Cass. Civ. I sez. n. 10941 del 26 Maggio 2016).

In dottrina, osserva B. Inzitari: *'... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell'esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo'*. (B. Inzitari, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 2011, 329).

tali valori risultano diversi da quelli ordinariamente risultanti nei contratti posti in essere dagli intermediari, che risultano informati al regime composto.<sup>16</sup>

Incorporando, nel valore dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata indicata in contratto, la maggiorazione corrispondente agli interessi secondari illeciti, si vengono ad alterare i termini del rapporto di proporzionalità al capitale finanziato espresso dal regime semplice. Quali che siano i diversi criteri di imputazione che, nell'ambito dei vincoli di chiusura, possono essere adottati nei pagamenti, gli stessi esprimeranno sempre la medesima obbligazione accessoria maggiorata, variabile indipendente propedeuticamente definita in contratto. In particolare, con il criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, con l'indebita maggiorazione intervenuta nella pattuizione, i vincoli di chiusura vengono ad esprimere, in ragione semplice, il medesimo tasso nel parametro di calcolo (TAN) dei pagamenti, per un'obbligazione principale media di periodo maggiorata rispetto a quella risultante dalla pattuizione della rata in regime semplice. Venendo meno il rigoroso rispetto dell'intero plesso delle condizioni prescritte dall'art. 117 TUB, con l'omessa indicazione dell'obbligazione principale periodale, la matematica finanziaria consente soluzioni economiche non univoche, che sollevano criticità poste sul crinale fra il divieto di anatocismo e gli obblighi di trasparenza.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Di fatto, nell'ammortamento alla francese risulterebbe sufficiente raccogliere l'assenso sulla costanza della rata, non necessariamente sullo specifico valore della stessa che, fissato il capitale iniziale e il tasso convenzionale, rimane univocamente determinato, nella proporzionalità del regime semplice, dettato dall'art. 1284 c.c.; rimanendo nel regime semplice, risulta altresì univocamente determinato anche il piano di ammortamento, nelle distinte imputazioni, a rimborso del capitale e pagamento degli interessi.

<sup>17</sup> In numerose sentenze si è rilevato, nei pagamenti alle distinte scadenze, l'impiego del tasso, in ragione semplice, riferito al debito residuo per dedurre l'assenza dell'anatocismo: non si è colta, tuttavia, la propedeutica pattuizione, al tasso composto, dell'obbligazione accessoria maggiorata. Quest'ultima, quale variabile indipendente fissata nella convenzione, vincola le condizioni di chiusura che determinano il piano di ammortamento. L'impiego, nei pagamenti alle distinte scadenze, del medesimo tasso espresso in ragione semplice sul debito residuo, dovendo esprimere l'obbligazione accessoria maggiorata del regime composto, conduce ad un'obbligazione principale media di periodo maggiore. Come mostrato in precedenza, il TAN impiegato nei pagamenti è una variabile dipendente dal valore dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita: se quest'ultima è definita in regime composto, il TAN dei pagamenti corrisponde al tasso ex art. 1284 c.c. per un'obbligazione principale maggiorata; se, invece, è definita in regime semplice, il TAN dei pagamenti, con l'anticipo dei pagamenti nella modalità *Bullet*, risulta inferiore. Sfugge ricorrentemente questo nesso matematico e con esso l'univocità del prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. nell'ammontare degli interessi corrispondenti al regime semplice: *'perché una*

Per un finanziamento alla francese (o a rata costante) di € 1.000 al tasso del 10% con piano di ammortamento realizzato in quattro rate costanti annuali, si hanno gli sviluppi qui di seguito riportati, per il regime semplice (Tav. 3.A) e per il regime composto, quest'ultimo nelle due tradizionali alternative, pagamento immediato, alle distinte scadenze, degli interessi maturati sul debito residuo (Tav. 3.B) e, alternativamente, capitalizzazione degli interessi sino alla scadenza della quota capitale di riferimento (Tav. 3.C).

<b>Piano di ammortamento alla francese: regime semplice e composto.</b>															Tav. 3
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni)															
Anno	Regime semplice					Regime composto									
	3.A Interessi sempl. su quota cap. in scad.					3.B Interessi su debito residuo					3.C Interessi comp. su quota cap. in scad.				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	0,00	
1	281,81	28,18	309,99	718,19	71,82	215,47	100,00	315,47	784,53	-	286,79	28,68	315,47	713,21	71,32
2	258,32	51,66	309,99	459,87	91,97	237,02	78,45	315,47	547,51	-	260,72	54,75	315,47	452,49	95,02
3	238,45	71,54	309,99	221,42	66,43	260,72	54,75	315,47	286,79	-	237,02	78,45	315,47	215,47	71,32
4	221,42	88,57	309,99	0,00	0,00	286,79	28,68	315,47	0,00	-	215,47	100,00	315,47	0,00	0,00
	1.000,0	<b>239,9</b>	1.239,9			1.000,0	<b>261,9</b>	1.261,9			1.000,0	<b>261,9</b>	1.261,9		
	Finanziamento medio di periodo				<b>599,87</b>	Finanziamento medio di periodo				<b>654,71</b>	Finanziamento medio di periodo				<b>595,29</b>
	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,0%</b>	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,0%</b>	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>11,0%</b>
	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>9,2%</b>	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,0%</b>	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,0%</b>

Come si può agevolmente riscontrare - diversamente dall'ammortamento all'italiana (e più in generale dagli ammortamenti con pattuizione riferita all'obbligazione principale completa) - nell'ammortamento alla francese in regime composto (Tav. 3.B e C) l'obbligazione accessoria è sempre maggiore della corrispondente obbligazione calcolata in regime semplice (Tav. 3.A) e rimane la medesima a prescindere dalla scelta del criterio di imputazione che interviene nel pagamento della rata: con il pagamento anticipato degli interessi, calcolati sul debito residuo (Tav. 3.B), si riscontra il medesimo esito economico degli interessi capitalizzati, calcolati sulla quota capitale in scadenza (Tav. 3.C).

Mentre nella pattuizione degli ordinari finanziamenti l'obbligazione accessoria riviene dal tasso ex art. 1284 c.c. applicato all'obbligazione principale, nei finanziamenti con ammortamento alla francese il valore dell'obbligazione accessoria rimane direttamente pattuito nel valore della rata convenuta in contratto: tale valore, definito nella fase preliminare che interessa la pattuizione, rimane distinto e separato dalle modalità prescelte per il

---

*convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse' (Cass. 30 ottobre 2015, n. 22179, in neldiritto.it).*

pagamento alle previste scadenze che rimangono comunque condizionate nei vincoli di chiusura dai termini pattuiti.

Come si palesa nei valori riportati nella Tav. 3, l'anatocismo afferisce alla pattuizione dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata convenuta in contratto, variabile indipendente che vincola gli importi della successiva distribuzione nelle imputazioni a pagamento. Nella determinazione del valore dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita, si ravvisa un algoritmo di calcolo contrario al disposto normativo sia dell'art. 1283 c.c. che dell'art. 1284 c.c., in quanto, all'espressione matematica della rata, nell'alternativa espressione del regime composto e del regime semplice, corrisponde una diversa obbligazione accessoria:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(regime composto)} & \text{(regime semplice)} \\
 R' = C/\Sigma 1/(1+i)^k & R = C/\Sigma 1/(1+k \times i) \\
 I' = C \times \{n/[1/i - 1/(i \times (1+i)^n)] - 1\} & > I = C \times \{n/(\Sigma (1/(1+k \times i))) - 1\}
 \end{array}$$

Le espressioni matematiche riportate mostrano chiaramente nel regime composto la relazione esponenziale  $(1+i)^n$  impiegata nella determinazione dell'importo della rata e riflessa nell'obbligazione accessoria inclusa nella stessa, che lega il tempo ( $n$ ) al tasso ( $i$ ) e che, evidenziando la produzione di interessi su interessi, conduce ad un valore più alto della corrispondente espressione del regime semplice, che nell'obbligazione accessoria nella proporzionalità al tempo ( $k \times i$ ), oltre che al capitale.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> In termini analoghi si esprime F. Cacciafesta: *'Forse la modalità di ammortamento progressivo maggiormente impiegata è quella detta "francese", definita dall'aver rate di rimborso costanti. Nella sua modalità standard, e supponendo che i pagamenti siano dovuti annualmente, esse sono dell'ammontare individuato dall'equazione:  $C = x/(1+i) + x/(1+i)^2 + \dots + x(1+i)^n$  nella quale  $C$  rappresenta il capitale prestato,  $i$  il tasso di remunerazione annuo ed  $n$  (numero intero positivo) la durata in anni. Ad esempio, l'ormai solito prestito di 1.000 euro al 10%, da rimborsare in due anni, dà dunque luogo al seguente piano d'ammortamento:*

Anno	Pagamento				debito finale
	debito iniziale	interessi	pagamenti c/capitale	Totale	
1	1000	100	476,19	576,19	523,81
2	523,81	52,38	523,81	576,19	0

Vale quanto più volte detto: il TAEG è il 10%, dunque questo prestito equivale ad un impiego in interesse composto a questo tasso. In questo caso particolare, vi è però una conferma molto evidente della nostra prima affermazione, rappresentata dal fatto che **la formula dalla quale la**



L'ammontare della rata riportata in contratto cela, nella corrispondente formula di calcolo, l'inclusione di interessi secondari che pregiudicano il criterio di proporzionalità dell'art. 1284 c.c. Il fattore di attualizzazione  $[R' \times \Sigma 1/(1+i)^n = C]$ , impiegato nella determinazione della rata (R'), non è altro che l'inverso del fattore di capitalizzazione. Questo implica che il tasso convenzionale (i), nel produrre gli interessi giorno per giorno, dopo il primo periodo, viene commisurato al montante, cioè a dire, oltre che 'in ragione della durata del diritto' (obbligazione principale), anche in ragione della durata degli interessi maturati nelle precedenti scadenze  $[(1+i)^n = (1+i) \times (1+i) \times \dots \times (1+i)]$ , da cui:  $i \times i \times \dots \times i$  che quindi, nella determinazione della rata, risultano capitalizzati; di riflesso, il valore della rata e dell'obbligazione accessoria inclusa risultano maggiorati dei corrispondenti interessi secondari.<sup>19</sup> D'altra parte, l'accessorietà degli interessi è esclusivamente riferita all'obbligazione principale; commisurare gli interessi ad un'aliquota dell'obbligazione principale comporta un rapporto di proporzionalità, non al montante via via maturato, bensì

**misura della rata costante è fornita utilizza, come non si può fingere di non vedere, l'interesse composto.** La stessa equazione, in termini di interesse semplice, si scrive infatti:

$C = x/(1+i) + x/(1+2i) + \dots + x/(1+ni)$  ed ha per soluzione, nel nostro caso ( $C = 1.000$ ,  $n = 2$ ,  $i = 0,10$ ) 573,91. Il corrispondente piano di rimborso è:

Anno	Pagamento				debito finale
	debito iniziale	interessi	pagamenti c/capitale	Totale	
1	1.000	52,17	521,74	573,91	478,26
2	478,26	95,65	478,26	573,91	0

(ed il TAEG risulta pari al 9,70%)'. (F. Cacciafesta, *Le leggi finanziarie dell'interesse semplice e composto, e l'ammortamento dei prestiti*, 2018, in [asocctu.it](http://asocctu.it); Cfr. anche: R. Marcelli, *L'ammortamento alla francese: nella rata si annida l'anatocismo*, in *Il diritto degli affari*, aprile 2019).

<sup>19</sup> Nei piani di ammortamento con rate infrannuali si riscontra, per giunta - anziché l'adozione del tasso periodale  $j_m = (1+i)^{1/m} - 1$ , corrispondente alla capitalizzazione annuale dettato dalla matematica finanziaria - l'adozione sistematica del tasso periodale pari a  $i/m$ , corrispondente alla capitalizzazione infrannuale, che induce una ulteriore impropria maggiorazione della rata. La prescrizione dell'impiego, nell'equivalente tasso periodale, della formula di conversione  $[i_m = (1 + TAN)^{1/m} - 1]$  del Tasso Annuo Nominale riportato in contratto, risulta chiaramente esplicitata sino al 2016 nei Prototipi di foglio informativo (Allegato 4.B), previsti dalle disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, ma è rimasta sistematicamente disattesa dagli intermediari creditizi. Nel menzionato documento, per i mutui offerti ai consumatori, nel prescrivere l'indicazione del Tasso di interesse nominale annuo, si precisa in nota (n. 5): 'Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale  $i_1$  nel corrispondente tasso di interesse infrannuale  $i_2$  (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale:  $i_2 = (1 + i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ; nel successivo aggiornamento del menzionato Prototipo tale dettaglio in nota risulta omesso.

alla sola obbligazione principale, così come contemplato negli artt. 821 e 1284 c.c.: si vuole intendere con ciò l'interesse semplice, non l'interesse composto

Non sembra si possa prescindere dalle evidenze matematiche sopra descritte: la formula impiegata nella pattuizione per la determinazione del valore della rata implica una capitalizzazione degli interessi.<sup>20</sup>

L'obbligazione accessoria pattuita nella rata, con il criterio di imputazione ordinariamente adottato (Tav. 3.B), nell'anticipazione del pagamento periodico degli interessi maturati, viene conseguentemente a comprimere - di una misura corrispondente alla quota degli interessi arbitrariamente maggiorata nella pattuizione, - la quota complementare di capitale a rimborso, determinando una sorta di *roll over* dei rimborsi che, reiterato ad ogni scadenza: i) da un lato incrementa il debito residuo medio di periodo, conseguendo un utilizzo dell'obbligazione principale sostanzialmente diverso e maggiore di quello del regime semplice ed anche di quello risultante nell'alternativo criterio di calcolo degli interessi capitalizzati e corrisposti unitamente alla quota di capitale in scadenza; ii) dall'altro, tale arbitrario incremento dell'obbligazione principale media di periodo, amplifica, reiteratamente ad ogni scadenza, anche la produzione di interessi primari, sino a farli coincidere matematicamente con il valore complessivo del monte interessi, primari e secondari, propedeuticamente determinato in regime composto nel valore della rata pattuita.<sup>21</sup> Di tal

---

<sup>20</sup> Una corrispondente espressione dell'anatocistica riemerge nella regola che presiede l'estinzione anticipata del finanziamento, il cui valore risulta pari alle rate future scontate in regime composto.

<sup>21</sup> L'esperienza ha ampiamente mostrato che il divieto di anatocismo può essere facilmente eluso attraverso plurime forme di *roll over* del finanziamento, cioè a dire con un finanziamento che viene periodicamente chiuso e contestualmente riaperto per il montante, così che gli interessi si capitalizzano attraverso una forma tecnicamente assimilata di pagamento tramite rifinanziamento. A questa tipologia fanno riferimento, ad esempio, talune carte revolving, che sul piano dell'anatocismo sembrano presentare serie criticità di legittimità. Si consideri un finanziamento di euro 100, al 10% per due anni. Il contratto può legittimamente prevedere il pagamento annuale di euro 10 pari agli interessi maturati nell'anno, ma non può - a norma degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., comma 2 - prevedere il pagamento degli interessi composti, pari a euro 21, al termine del biennio. Se nel contratto si prevedesse il finanziamento ad un anno e contestualmente anche il rifinanziamento di euro 110 per un ulteriore anno, al termine del biennio il cliente dovrebbe parimenti rifondere euro 121. Nella circostanza - ancorché gli interessi complessivi (euro 21) assumano una natura formalmente primaria -sarebbe palese l'elusione del disposto normativo: la scadenza al primo anno di capitale ed interessi, posta in uno con il rifinanziamento, costituisce nella circostanza una mera formalità, una clausola di stile senza spostamento alcuno di liquidità,

**guisa, ai diversi importi della rata e dell'obbligazione accessoria in essa inclusa, ottenuti impiegando distintamente il regime semplice e quello composto, corrisponde il medesimo tasso, ma solo il primo è espressivo del tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto: in questo paradosso, si consuma l'equivoca formulazione contrattuale.**

Nell'ammortamento all'italiana, il tasso ex art. 1284 c.c. – diversamente dall'ammortamento alla francese - rimane espressivo del medesimo valore dell'obbligazione accessoria, sia nel regime semplice, sia nel regime composto con l'imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo. La violazione dei menzionati articoli si configura, invece, nei finanziamenti con ammortamento alla francese nei quali viene prima convenuta la '*spettanza*' inclusa nella rata determinata in regime composto, che si riflette inevitabilmente, attraverso i vincoli di chiusura, nella '*debenza*' quale che sia la modalità, tipo *Bullet* o *Zero coupon*, prescelta nel pagamento.

Com'è agevole riscontrare, *nella pattuizione* dell'ammortamento alla francese si impiega matematicamente la formula inversa della capitalizzazione degli interessi del modello *Zero coupon* per definire la rata e con essa l'obbligazione accessoria maggiorata che corrisponde a tale modello (prima anima, illecita, del regime composto), mentre *nel pagamento*, l'obbligazione accessoria, nel valore maggiorato definito nella pattuizione, viene distribuita anticipatamente rispetto al capitale di riferimento, con il criterio dell'interesse semplice del modello *Bullet* (seconda anima, lecita, del regime composto), che si riflette nella

---

funzionale esclusivamente a trasfigurare l'obbligazione accessoria in principale. L'elusione si può configurare anche in *roll over* parziali, ad esempio per quota parte, se per un finanziamento di € 1.000 fosse previsto in contratto, al termine del primo anno, il pagamento di € 1.100 e il contestuale rifinanziamento di € 784,53; al termine del secondo anno, il pagamento di € 862,98 (784,53 + 78,45) e il contestuale rifinanziamento di € 547,51 e via di seguito replicando il piano di Tav. 3. B. La previsione stessa del futuro rifinanziamento congiunto alla scadenza degli interessi verrebbe a costituire un agevole escamotage per capitalizzare gli interessi dovuti alla scadenza. Tale formulazione parziale di *roll over*, sul piano tecnico e giuridico, non si discosta da quanto previsto nell'ammortamento a rata costante (alla francese) in regime composto, con il pagamento ad ogni scadenza degli interessi maturati sul debito residuo ed il rimborso del capitale per la differenza con l'importo della rata: in entrambe le modalità l'interscambio, ad ogni scadenza, fra quota interessi e quota capitale risulta matematicamente funzionale a replicare l'evoluzione esponenziale con il tempo dell'obbligazione accessoria. Quale che sia la dimensione del rifinanziamento, se non sorretta da una pattuizione che interviene successivamente alla scadenza, insorgono pregnanti criticità potendosi trasfigurare, in tutto o in parte, in obbligazione principale l'obbligazione accessoria scaduta e corrisposta. In questa circostanza, come nell'ammortamento a rata costante (alla francese), con il *roll over*, gli interessi successivi vengono ad esprimere una dipendenza funzionale, diretta e proporzionale agli interessi pregressi già corrisposti.

variabile dipendente, espressa dall'obbligazione principale media periodale, con un valore in corrispondenza mediamente maggiorato (Cfr. Tav. 3).

Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che *'la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse'* (Cassazione n. 11400/14, Cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).<sup>22</sup>

Ne consegue che, nell'ammortamento alla francese, se non è compiutamente definita nella pattuizione l'obbligazione principale, nei pagamenti alle distinte scadenze, rimane compromessa la menzionata autonomia giuridica dell'obbligazione principale da quella accessoria pattuita e, con essa, risulta disatteso il principio sottostante all'art. 1284 c.c. in quanto, una volta definita nella pattuizione l'obbligazione accessoria nel valore maggiorato del regime composto, il valore dell'obbligazione principale e, di riflesso, il rapporto proporzionale disposto dall'art. 1284 c.c., vengono a mutare in funzione del criterio di imputazione degli interessi prescelto nel piano di ammortamento riportato in allegato.<sup>23</sup>

L'evidenza del *roll over*, consentito dall'indeterminatezza pattizia relativa all'obbligazione principale periodale, si manifesta in termini palesi, nei finanziamenti a tasso variabile, nei quali, ad ogni scadenza viene rideterminata l'imputazione degli interessi sulla base della variabilità del tasso e, in corrispondenza alla costanza della rata, si modifica la

---

<sup>22</sup> Nella sentenza si ribadisce ulteriormente: *'questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, di fatto, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica'*. La Cassazione 2072/13 aggiunge altresì: *'Ne consegue l'illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale'*.

<sup>23</sup> Come si può rilevare nell'esempio di Tav. 3, nei pagamenti, i diversi criteri di imputazione di Tav. 3.B e C corrispondono a distinte obbligazioni principali periodali che, per la medesima obbligazione accessoria, riflettono differenti rapporti proporzionali ex art. 1284 c.c.

quota capitale in scadenza, replicando una convenzione, precedente la scadenza, nella quale l'eventuale maggior onere degli interessi che derivano dall'indicizzazione, viene sostanzialmente rifinanziato, riducendo la quota capitale a rimborso.

L'elemento giuridicamente rilevante rimane celato nel rapporto causale che dalla pattuizione si riversa nei pagamenti: la produzione di interessi su interessi, ricompresa nell'obbligazione accessoria inclusa nella rata, rimane occultata in quanto derivata non dal tasso convenzionale riportato in contratto ma dall'algoritmo di calcolo impiegato nella determinazione della rata. Con un esempio elementare, per un prestito di € 1.000 al tasso annuale composto espresso dal TAN del 10% per il periodo di 4 anni, è indubbio che, con il pagamento annuale degli interessi maturati, il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. rimane invariato al 10%; ma se l'obbligazione accessoria, prima definita nella pattuizione al tasso composto  $C \times (1+10\%)^4$ , corrispondente ad un ammontare di € 464,1, viene poi distribuita nei quattro anni, il tasso convenzionale, nel valore proporzionale dettato dall'art. 1284 c.c., non è più il 10,0%, ma ascende all'11,6%. In termini assimilati, è quanto si consegue con l'impiego del regime composto nella determinazione del valore maggiorato della rata pattuita, poi distribuita, con l'imputazione degli interessi sul debito residuo.<sup>24</sup>

L'ammortamento alla francese, pur condividendo con il finanziamento *Bullet* l'anticipazione del pagamento degli interessi prima della scadenza del capitale, diversamente da quest'ultimo, mantiene la lievitazione esponenziale degli interessi del finanziamento *Zero coupon*, del tutto identica alla capitalizzazione che si realizza con l'alternativo criterio di imputazione degli interessi composti calcolati sul capitale in scadenza con la rata. Pertanto, la penalizzazione va oltre lo stesso anatocismo: all'onere 'figurativo' del pagamento anticipato tipico del finanziamento *Bullet*, si somma l'anatocismo del finanziamento *Zero coupon*.<sup>25</sup>

**Appare alquanto scontato che, se l'enunciato del contratto non precisa alcunché del**

---

<sup>24</sup> Con la peculiarità che nell'ammortamento alla francese il vincolo della rata costante consente di impiegare, in ragione semplice, un TAN pari al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. in quanto, con il *roll over* dei rimborsi, viene a riferire l'obbligazione accessoria maggiorata ad un'obbligazione principale parimenti maggiorata. Si conserva il medesimo rapporto, riferito tuttavia a valori maggiorati di entrambe le obbligazioni.

<sup>25</sup> Mentre nell'ammortamento all'italiana, con l'imputazione degli interessi riferiti al debito residuo, le rate risultano, ad ogni scadenza, invertite nell'ordine temporale, rispetto al regime semplice, ma lasciano invariato l'importo dell'obbligazione accessoria, nell'ammortamento alla francese, le rate risultano, prima maggiorate degli interessi secondari propedeuticamente previsti in pattuizione, poi invertite nell'ordine temporale, nel pagamento anticipato degli interessi riferiti al capitale residuo.

**criterio di imputazione, questo, come anche il regime adottato, passano inosservati, nella convinzione applicativa degli artt. 821, 1284 e 1194 c.c. Una tale omissione, per contratti di adesione, predisposti unilateralmente dall'intermediario, rende la formulazione pattizia inidonea a prevenire l'effetto sorpresa ex art. 1195 c.c., viziando alla radice l'espressione del consenso negoziale.<sup>26</sup> Si aggiunga, altresì, nell'impiego del regime composto, il mancato rispetto dell'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, aspetto che non risulta rimosso dalla nuova formulazione dell'art. 120 TUB.<sup>27</sup>**

Con l'ammortamento alla francese si va incontro all'esigenza del mutuatario con la rata che rimane costante nel tempo; tale esigenza, tuttavia, può essere soddisfatta sia nel regime semplice che in quello composto. In quest'ultimo, **l'anticipazione nel pagamento degli interessi, come per ogni finanziamento di tipo *Bullet*, risponde alla misura del prezzo ex art. 1284 c.c. solo nella misura in cui riproduce il medesimo monte interessi del regime semplice. Al contrario, nell'ammortamento alla francese, per una peculiarità tecnica connessa al principio di scindibilità che non sfugge agli iniziati, è possibile pervenire paradossalmente, per il medesimo importo, a coniugare la lievitazione esponenziale degli interessi del finanziamento *Zero coupon*, espressa nella pattuizione contrattuale, con il pagamento degli stessi, anticipato alle distinte scadenze, come nel finanziamento *Bullet*.**<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Per giunta, senza un'espressa pattuizione del criterio di imputazione degli interessi, la liquidazione degli stessi segue quella del capitale (art. 1194 c.c.), ponendo, altresì, un problema di indeterminatezza per la divergenza fra la pattuizione e il piano di ammortamento allegato.

<sup>27</sup> Al riguardo giova rilevare che gli obblighi di trasparenza e correttezza disposti dal Titolo VI del TUB, non costituiscono un'endiadi, ma esprimono obblighi distinti: Rileva M. De Poli: *'esprimono due direzioni diverse dell'agire dell'autorità: l'una – la trasparenza – focalizzata sull'esigenza di irrobustimento del consenso per il tramite degli obblighi informativi e finalizzata a rendere la scelta negoziale più consapevole e critica; l'altra – la correttezza – focalizzata sull'esigenza di canalizzare la discrezionalità che caratterizza determinati comportamenti dell'intermediario a vantaggio del cliente e finalizzata a garantire l'effettiva simmetria, questa volta in executivis, tra volontà e sua attuazione'* (M. De Poli, *La contrattazione bancaria*, CEDAM, 2012).

<sup>28</sup> La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi fiscali che ne conseguono. Tuttavia, occorre osservare che nell'ammortamento alla francese il carico economico, nelle due tradizionali alternative di imputazione degli interessi, rimane il medesimo dello *Zero coupon*. All'anticipato pagamento degli interessi non corrisponde alcuna economia: il monte interessi rimane invariato; per giunta – rispetto agli alternativi criteri di imputazione degli interessi riferiti all'impiego del regime semplice o riferiti all'impiego in regime composto sulla quota capitale

### 3. Sintesi e conclusione.

Con il menzionato *roll over*, implicito nel piano di ammortamento alla francese ordinariamente praticato dagli intermediari, si realizza, ad ogni scadenza intermedia, uno scambio di interessi e capitale analogo a quello che si consegue con il *roll over* dei finanziamenti, quando la convenzione prevede alla scadenza il contestuale rifinanziamento, corrispondente, in parte o in tutto, al montante da corrispondere che in tal modo, senza soluzione di continuità, di fatto trascina il finanziamento, convertendo gli interessi in capitale. Con tali finanziamenti, quelli della categoria in parola condividono la peculiarità formale di pagamento degli interessi anticipati rispetto alla scadenza del capitale, tipica del finanziamento *Bullet*, conservando, nella sostanza, la maggiorazione esponenziale del finanziamento *Zero coupon*.<sup>29</sup>

**Nell'ammortamento alla francese é la stessa maggiorazione dell'obbligazione accessoria - illegittimamente definita in contratto in quanto contraria al disposto dell'art. 1284 c.c. - che determina nell'anticipazione del pagamento quell'accelerazione del *roll over* necessaria ad ampliare l'obbligazione principale media di periodo sino a ridurre il tasso ex art. 1284 c.c. alla proporzionalità espressa dal TAN impiegato in regime composto per definire il valore della rata indicata in contratto.**<sup>30</sup>

---

in scadenza – nell'impiego del regime composto riferito al capitale residuo, anticipando il pagamento degli interessi maturati, si realizza un significativo 'prolassamento' nel rimborso del capitale, dal quale l'intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo all'ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.).

<sup>29</sup> La dinamica del *roll over* dei rimborsi si riflette, anche per il prezzo ex art. 1284 c.c. in termini pressoché identici a quelli riscontrabili nelle convenzioni che prevedono il *roll over* dei finanziamenti, dove gli interessi capitalizzati, convertiti da secondari in primari, esprimono il prezzo ex art. 1284 c.c. pari al TAN, ogni volta calcolato sul montante rifinanziato. Cfr.: R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, *L'ammortamento alla francese. Il regime composto e l'anatocismo: la verità celata*, in *Il Risparmio*, n. 1/2019.

<sup>30</sup> Risulta evidente che il valore dell'obbligazione accessoria, maggiorata per via della rata determinata in regime composto, si riflette nei vincoli di chiusura del piano, distribuendo tale maggiorazione, corrispondente alla capitalizzazione anatocistica, nelle singole rate; per complemento alla rata costante, risulterà indebitamente maggiorato il debito residuo che reiteratamente esita dopo il pagamento ad ogni scadenza: per tale via si realizza un'accelerazione del *roll over* che amplifica l'obbligazione principale periodale, convertendo in primari la quota parte di interessi secondari inclusi nella determinazione del valore della rata.

Entrambe le tipologie di ammortamento presentano il pagamento anticipato degli interessi rispetto alla scadenza del capitale, ma solo l'ammortamento alla francese ingloba nei pagamenti la maggiorazione anatocistica già prevista nella pattuizione. Nell'alternativo criterio di imputazione, con il pagamento degli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza - dove tale differenza non interviene ed entrambe le tipologie di ammortamento sono omogeneamente gravate degli interessi capitalizzati – il valore dell'obbligazione accessoria dell'ammortamento alla francese rimane inferiore all'obbligazione accessoria dell'ammortamento all'italiana (Cfr. Tav. 2 e 3).

La problematicità dell'anatocismo, si risolve in un aspetto di trasparenza che interessa la pattuizione, non il pagamento: l'operatore che accede al finanziamento deve essere reso edotto del prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., commisurato all'effettivo ammontare degli interessi richiesti in rapporto al capitale finanziato: può infatti risultare alquanto fuorviante per l'operatore *retail* esprimere l'assenso su un TAN del 10% e poi, al termine dell'anno, dover corrispondere interessi per € 10,38.<sup>31</sup>

La prescrizione normativa dell'art. 1284 c.c. stabilisce una corrispondenza biunivoca fra obbligazione accessoria e obbligazione principale in corrispondenza alla misura espressa dal tasso ex art. 1284 c.c. così che, convenuto il tasso ex art. 1284 c.c. risulta univocamente determinato il valore dell'obbligazione accessoria e viceversa. Il rispetto della prescrizione

---

Nei pagamenti, la quota capitale a rimborso e il parametro di calcolo (TAN) costituiscono variabili dipendenti dai valori pattuiti in contratto nei vincoli di chiusura del piano: i distinti rimborsi periodici e il TAN, posto pari al tasso convenzionale, esprimono, in ragione semplice, il medesimo ammontare dell'obbligazione accessoria propedeuticamente fissata in regime composto nella rata costante pattuita.

Così come per una stessa obbligazione principale ad ogni tasso composto corrisponde un diverso e maggiore tasso semplice che conduce al medesimo montante finale, in termini inversi, per il medesimo tasso, ad ogni obbligazione principale sviluppata in regime composto, corrisponde una diversa e maggiore obbligazione principale che in regime semplice riproduce, al medesimo tasso, il medesimo montante finale. Analogamente nei finanziamenti con ammortamento alla francese, con il tasso ex art. 1284 c.c. impiegato in regime composto, rimane definita la corrispondente obbligazione accessoria maggiorata; lasciando invariato pur anche il valore iniziale dell'obbligazione principale, nei pagamenti, risultano maggiorate le espressioni periodiche di quest'ultima e maggiorato il relativo valore medio di periodo, conseguendo, con il medesimo tasso in regime semplice, il medesimo montante pattuito in regime composto, costituito, tuttavia, esclusivamente da interessi primari.

<sup>31</sup> Già nel '92 Nigro riconduceva l'anatocismo all'interno della tematica della trasparenza della pattuizione in *'La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive'*, in *Dir. Banc.*, 1992, I, p. 421).



normativa dell'art. 1284 c.c. presuppone per antecedente la definizione dell'obbligazione principale: ma, nei finanziamenti con ammortamento alla francese, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, l'individuazione dell'obbligazione principale, nei rispettivi valori periodali, segue la determinazione pattizia del valore dell'obbligazione accessoria, preordinatamente maggiorata dell'anatocismo.<sup>32</sup> I valori periodali dell'obbligazione principale, e con essi il rapporto proporzionale del prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., vengono a dipendere dal criterio di imputazione adottato per il calcolo degli interessi alle distinte scadenze (Cfr. Alleg. 3).<sup>33</sup> Risultando inespresso nella pattuizione il criterio di rimborso del capitale, rimane impregiudicata nelle imputazioni alle distinte scadenze una commistione fra rimborsi del capitale e corresponsione di interessi che presenta aspetti assai accostati alle forme di *roll over* del finanziamento impiegate per eludere il presidio all'anatocismo.<sup>34</sup>

**Le prescrizioni degli artt. 821, 1284, 1283 c.c. e il divieto posto dall'art. 120 TUB, 2° comma, investono, in via esaustiva e sostanziale, la pattuizione dell'obbligazione principale e accessoria nel rapporto espresso univocamente dal prezzo ex art. 1284 c.c. convenuto in contratto. Le imputazioni a rimborso del capitale e pagamento degli**

---

<sup>32</sup> La Cassazione n. 7547/72 prescrive che: *'Il requisito "ad substantiam" della forma scritta postula che la determinazione convenzionale degli interessi ultralegali, afferenti ad un contratto di mutuo, venga documentata attraverso la indicazione numerico-percentuale del tasso pattuito; o quanto meno attraverso la indicazione chiara dei criteri in base ai quali la determinazione debba, al presente o nel futuro, essere operata. Ai fini della determinabilità (ex art. 1346 cod. civ.) dell'oggetto della prestazione degli interessi dovuti dal mutuatario occorre, comunque, che il tasso da applicare possa essere individuato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, ..'. L'elemento sostanziale 'prestabilito dalle parti' al quale fa riferimento la sentenza è l'obbligazione principale che, invece – nella formulazione del finanziamento a rata costate, come predisposto ordinariamente dagli intermediari – segue la 'determinazione dell'oggetto della prestazione degli interessi dovuti', risultando, come mostrato, dipendente dall'ammontare dell'obbligazione accessoria, oltre che dal relativo criterio di imputazione.*

<sup>33</sup> Come si evidenzia nell'Allegato 3, adottando criteri di anticipazione intermedi a quelli richiamati, il prezzo del finanziamento decresce al crescere dell'obbligazione principale media periodale, lasciando invariata l'obbligazione accessoria. Per effetto del menzionato *roll over* dei rimborsi, l'incremento indotto nell'obbligazione principale bilancia la maggiorazione degli interessi sino a rendere il TAN coincidente con il prezzo ex art. 1284 c.c.

<sup>34</sup> Al riguardo cfr. Marcelli, *L'ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e l'anatocismo*, in *I Contratti*, 2020, n.3.

**interessi seguono la pattuizione, non la precedono.<sup>35</sup> Ne consegue che il rispetto dei presidi normativi va accertato nei termini della pattuizione, non in quelli del pagamento.<sup>36</sup>**

Il piano di ammortamento, quando è unito in allegato al contratto, riporta, di regola, tavole numeriche con i distinti valori di dette imputazioni, i cui criteri di determinazione rimangono sottratti all'assenso della parte.<sup>37</sup> Le criticità risultano ulteriormente accentuate in

---

<sup>35</sup> *'a nulla rileva l'eventuale 'ammortamento' comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi)'. (Cass. 11 gennaio 2013, n. 603)*

<sup>36</sup> Nella recente sentenza del Tribunale di Roma (F. Basile, n.2188/2021) si riporta: *'... nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art. 1283 c.c.'*. Da un lato risulta evidente che l'impiego del regime composto disattende l'univocità nella determinazione degli interessi corrispondenti al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., dall'altro risulta pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la convenzione di interessi anatocistici stipulata prima della scadenza è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., (Cass. 29.11.1971, n. 3479, in Giust. Civ., 1972, I, 518; Cass. 25.2.2004, n.3805, in Foro it., 2004, I, 1765; App. Napoli 31.1.1981, in Banca borsa tit. cred., 1982, II,143). La Cassazione n. 9653/01 precisa come il debito per interessi *'pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti'*. Pur postulandone l'autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico), *'essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti)'*.

<sup>37</sup> Il consapevole assenso del mutuatario non sembra surrogabile, ancorché sottoscritta specificatamente, da una tabella di valori numerici, distribuita su più colonne, quand'anche su più pagine, che lascia il mutuatario ignaro dei criteri di determinazione. Osserva al riguardo C. Camardi: *'posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l'operazione finanziaria programmata, con*

assenza dell'allegato piano di ammortamento, come frequentemente si riscontra nelle cessioni del quinto e nei prestiti personali: l'allegazione del piano è previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia solo per i mutui a tasso fisso ma, in applicazione delle 'Informazioni europee di base sul credito ai consumatori' (IEBCC), non è previsto per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, il tasso convenzionale.

La circostanza che, frequentemente, le disposizioni non prevedano l'espressa allegazione del piano di ammortamento viene a confermare l'esigenza di un espresso ed inderogabile assenso sui criteri di calcolo e di imputazione per conseguire la piena consapevolezza degli impegni assunti.<sup>38</sup> D'altra parte, noti questi ultimi, risulta accessorio

---

*particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l'eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all'esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all'estinzione anticipata e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate. E tuttavia tale valore precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — **"mutuato" da quest'ultimo, del quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori.** In caso di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo sviluppare applicando le ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel computo delle rate o della loro composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in cui si rinvenivano calcoli del tutto incoerenti con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi non connessi logicamente e matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla durata del mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo della banca, agli effetti dell'annullamento del contratto o dell'applicazione dell'art. 1440 c.c.' (C. Camardi, *Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese", Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in Banca Borsa e Titoli di Credito, I, 2015).*

<sup>38</sup> Una recente Ordinanza della Cassazione, con riferimento al piano di ammortamento allegato al contratto, ha avuto modo di stabilire: 'La predisposizione di un piano di ammortamento — che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità — certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate' (Cass. Ordinanza n. 12922 del 26 giugno 2020).

l'allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario.<sup>39</sup> La Cassazione ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente la capacità tecnica di determinazione del

---

<sup>39</sup> La Corte di Giustizia europea, nella sentenza ECLI:EU:2016:842, ha avuto modo di precisare: *'Con le sue questioni quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h) e i), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale e, in caso di risposta negativa a tale questione, se, alla luce dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, le disposizioni citate ostino a che uno Stato membro preveda tale obbligo nella sua normativa nazionale.*

*Al fine di rispondere alle questioni summenzionate, occorre rilevare che, come è stato ricordato al punto 47 della presente sentenza, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva in parola prevede che il contratto di credito debba menzionare soltanto l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso.*

*Emerge dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, della suddetta direttiva che soltanto su richiesta del consumatore, presentata in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto, il creditore ha l'obbligo di trasmettergli senza spese un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento.*

**Tenuto conto della formulazione chiara di tali disposizioni, occorre constatare che la direttiva 2008/48 non prevede l'obbligo di includere nel contratto di credito un siffatto estratto sotto forma di tabella di ammortamento.**

*Per quanto riguarda la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere siffatto obbligo nella loro normativa nazionale, va sottolineato che, per quanto attiene ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48, **gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non previsti dalla direttiva di cui trattasi qualora quest'ultima contenga disposizioni armonizzate** nella materia oggetto di siffatti obblighi (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C-602/10, EU:C:2012:443, punti 63 e 64). Orbene, occorre constatare che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 opera una siffatta armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito.*

*Certamente, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera u), della direttiva in parola, il contratto di credito deve menzionare, in modo chiaro e conciso, se del caso, le altre clausole e condizioni contrattuali. **Tuttavia, l'obiettivo di tale disposizione è di prevedere l'obbligo di includere nel contratto, redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ogni clausola e ogni condizione pattuita dalle parti nell'ambito del loro rapporto contrattuale riguardante il credito.***

**Detta disposizione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a prevedere nelle loro normative nazionali, l'obbligo di includere in un contratto di credito elementi diversi da quelli elencati all'articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.**

*Di conseguenza occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l'art. 10, paragrafo 2, lettera h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il **contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante***

piano, rileva invece che *‘il criterio di calcolo risulti con esattezza dallo stesso contratto’* (Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, 25205/14).

Nel rispetto dei principi di trasparenza dettati dalla Direttiva 93/13/CEE - ai quali fanno riferimento gli artt. 1337, 1375, 1346 e 1418 c.c., ulteriormente specificati per il credito dall’art. 117 TUB - si impone l’esplicitazione di ogni criterio e condizione che investe la determinazione del corrispettivo convenuto. In un’operazione di calcolo complessa, il *‘quantum’*, da solo, senza il *‘come’*, non risulta assolvere il necessario grado di consapevolezza perseguita dal regolatore.<sup>40</sup>

Nella circostanza di un mutuo ipotecario stipulato fra un consumatore e un professionista, la Corte di Giustizia Europea n. 125/18 ha precisato gli aspetti qualificanti i rigorosi principi di trasparenza che investono il rapporto di credito: *la Corte statuisce che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza ai sensi della direttiva ( Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) una clausola che fissa un tasso d’interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento*

---

***versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale’.***

<sup>40</sup> Il semplice rinvio ai valori numerici dell’obbligazione principale riportata in allegato, senza l’esplicitazione del criterio di determinazione, non appare sufficiente a conseguire un valido assenso della controparte. Osserva M. De Poli: *‘Se consideriamo che tutte le condizioni pattuite dalle parti, dunque anche quelle di carattere non economico, devono essere riprodotte in forma scritta, pena la loro nullità ex art. 117, 3° comma, ci rendiamo conto che, se non si vuole ritenerlo un inutile doppione del precetto formale, all’obbligo di “indicazione” delle condizioni economiche si deve chiedere di rispondere a finalità (di tutela della controparte bancaria) ulteriori rispetto a quelle assolte dall’imposizione dell’obbligo di redazione del contratto in forma scritta. (...) E allora si può pensare che il legislatore, forse ancor più coerentemente ai propositi di trasparenza, abbia voluto assegnare all’obbligo di “indicazione” delle condizioni economiche anche un altro fine, quello di rendere la regolamentazione contrattuale di questi aspetti la più chiara e puntuale possibile. Intesa in questo senso, la disposizione del 4° co. non punterebbe ad affermare quali condizioni del rapporto contrattuale debbano essere riprodotte in forma scritta – perché a tal fine risponde già il 1° comma – bensì in che modo quelle condizioni devono essere riprodotte. Pertanto, a schiette finalità di trasparenza, se per tale intendiamo quel complesso di regole sensibili non solo a ciò che si deve comunicare ma, anche, a come si comunica’* (M. De Poli, La contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza. CEDAM, 2012, pag. 236).

*concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. (...) un giudice di uno Stato membro è sempre tenuto a controllare la chiarezza e la comprensibilità di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto.*

Senza l'indicazione del regime composto la regola di determinazione della rata rimane sottratta all'assenso contrattuale. Nei contratti di finanziamento, regola e forma concorrono alla validità del contratto: *'la regola riguarda l'assetto d'interessi che le parti intendono perseguire, attraverso un determinato negozio. La forma ad substantiam riguarda il come questo assetto di interessi deve apparire, perché possa avere tutela da parte dell'ordinamento'*<sup>41</sup>. Il principio di trasparenza, che si ricollega alla forma del contratto, persegue lo scopo di rendere consapevole le parti degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso: tale esigenza trascende la tutela della parte, in ragione della superiore esigenza del mercato, assolvendo ad una funzione 'materiale' preposta ad uno scopo specifico.

Nell'opacità contrattuale, per contratti predisposti in serie dall'intermediario, residui margini di dubbio risultano fugati dall'applicazione dell'art. 1370 c.c.: *'Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro'*.<sup>42</sup>

Nelle omissioni informative che si riscontrano nell'enunciato del contratto, l'impiego del TAN in regime composto comporta una maggiorazione degli interessi che può ben configurare una significativa e sostanziale 'sorpresa' del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c. Il testo della norma, osserva Dolmetta – già per sé stesso univoco e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. – risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l'imputazione è una di quelle materie dove occorre tenere in conto particolare i ruoli

---

<sup>41</sup> G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem, in Riv. Dir. Comm., 1964, II, 209.

<sup>42</sup> *'La giurisprudenza ha accolto l'orientamento dottrinale, statuendo che il criterio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 c.c., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti: tale criterio interpretativo deve pertanto ritenersi applicabile alla contrattualistica bancaria'*. (G. Morini, *Ammortamento alla francese: il numero 'e' tra regime semplice e composto degli interessi: equivoci e contraddizioni*, in pubblicazione).

(competenza, professionalità, cultura, ...) delle parti; se il rapporto è dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso puntuale che lo stesso deve conformarsi all’*imputazione che il debitore aveva interesse di fare*” sul piano oggettivo.<sup>43</sup> Nella pattuizione del finanziamento con ammortamento alla francese, *senza un esplicito assenso sul criterio di imputazione delle rate*, risponde all’interesse del debitore l’imputazione corrispondente alla metrica del regime semplice, del tutto discendente dal disposto degli artt. 821 e 1284 c.

Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto – divenuta ancor più chiara alla luce del nuovo testo dell’art. 120 TUB, 2° comma – per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c., si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del *regime finanziario composto* adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi. Senza un’esplicita espressione, oltre che del calcolo della rata, della volontà del mutuatario sul rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, appare ineludibile l’adozione del regime semplice con l’applicazione del principio dell’art. 1194 c.c. riferito al capitale liquido ed esigibile (quota capitale) ex art. 1282 c.c.<sup>44</sup>

Nelle plurime circostanze illustrate, ravvisandosi la nullità parziale nella determinazione degli interessi corrispettivi, in violazione dei principi di trasparenza e/o del divieto di anatocismo, si rende applicabile l’art. 117, 7° comma TUB o l’applicazione del

---

<sup>43</sup> *Di solito si ritiene che la conformazione delle rate secondo il metodo di ammortamento alla francese – per quota capitale e quota interesse – non dia luogo, in quanto tale, a fatti anatocistici (così Trib. Modena, 11 novembre 2014, in Il caso.it; ABF Napoli, 8 luglio 2014, n. 4429). Simile struttura sembra legarsi, piuttosto, a un peculiare meccanismo di imputazione delle somme che il debitore viene via via a versare. Va peraltro registrata anche l’opinione secondo cui comunque l’imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell’interesse semplice. In ogni caso- nella non difficile ipotesi in cui il cliente rimanga “sorpreso” dei risultati pratici in cui il meccanismo in concreto risulta condurre – potrà trovare applicazione la struttura rimediale disposta dall’art. 1195 c.c.’. (Dolmetta, Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento), in Rivista di Diritto Bancario, 2015).*

<sup>44</sup> Una recente pronuncia della Cassazione seppur nell’ambito di un rapporto di conto corrente, ribadisce il principio generale che risulta confortare quanto esposte: *‘Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo’* (Cass. 19 maggio 2020, n. 9141).

tasso legale ex art. 1284 c.c., con la completa revisione del piano di ammortamento. Nell'unito Allegato 1, per le diverse criticità che possono essere ravvisate sul piano giuridico, è riportato un primo approccio tecnico di revisione e ricalcolo del piano di ammortamento, con un semplice esempio numerico.

## **Allegato 1.**

### **METODOLOGIA DI RETTIFICA DELL'AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE.**

Nelle contestazioni dei finanziamenti a rata costante le criticità che possono essere riconosciute in sede di giudizio, appaiono riconducibili sostanzialmente a due ordini di violazione:

i) violazione della trasparenza, correttezza e buona fede, che richiamano gli artt. 1337, 1375, 1346 c.c., nonché l'art. 117 TUB, con la conseguente sanzione dei tassi BOT, alle quali si accosta la violazione dell'art. 1284 c.c., sanzionata con la prescrizione dei tassi legali. In tale circostanza, il piano di ammortamento dovrà essere rettificato, conservando il regime composto e il criterio di imputazione degli interessi sul debito residuo, sostituendo al tasso convenzionale il rispettivo tasso (BOT o tasso legale ex art. 1284 c.c.).

ii) violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., al quale si accompagnano ordinariamente anche le violazioni del punto precedente. In tale circostanza, il piano di ammortamento dovrà essere rettificato, impiegando il regime semplice e, ricorrendo le ulteriori ipotesi di violazione, il rispettivo tasso (BOT o tasso legale ex art. 1284 c.c.); anche il solo riconoscimento della violazione degli artt. 1194 e/o 1195 c.c., comporta l'applicazione del regime semplice.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *'... di norma, mentre gli interessi corrispettivi decorrono dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile, quelli compensativi decorrono già dal momento in cui una parte gode dei frutti della controprestazione resa dall'altra parte, anche se il correlativo diritto di credito non è ancora divenuto esigibile. Nell'uno come nell'altro caso, l'esigibilità degli interessi è correlata a quella del credito principale'* (N. De Luca, Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all'italiana, in Banca Borsa e Titoli di credito, n. 3/2019).



Questi due ordini di violazioni possono essere ravvisati in una diversa casistica di casi pratici, a seconda che la violazione venga sollevata dopo la scadenza ultima del finanziamento o durante il periodo di ammortamento.

### 1. Operazioni di rettifica dopo la scadenza ultima del finanziamento.

Il finanziamento risulta completamente estinto. Ricostruendo il piano di ammortamento nelle due distinte alternative sopra indicate, si può agevolmente determinare il maggior importo di interessi indebitamente riscosso dalla banca.

Per un finanziamento ventennale al tasso convenzionale del 6%, rimborsato con rate annuali, nelle due ipotesi di violazione sopra indicate – informando la rettifica al criterio di impiego del tasso legale nel primo ordine di violazioni e altresì al criterio del regime semplice nel secondo ordine di violazioni - assumendo l'impiego del tasso legale del 3%, si perverrebbe al piano rettificato qui di seguito riportato.<sup>46</sup>

#### Rettifica successiva alla scadenza del finanziamento (importo rata rettificato)

Capitale 1.000		PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3%												
Piano di ammortamento originario, allegato al contratto					VIOLAZ. TRASPARENZA (artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.).				VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO (artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1194 e 1195 c.c.)					
					Regime composto (tasso legale)				Regime semplice (tasso legale)					
Regime composto		TAN 6,0%	Tav. 1		Regime composto		TAN 3,0%	Tav. 2		Regime semplice		TAN 3,0%	Tav. 3	
A	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo		
												Capitale	Interessi	
1	27,2	60,0	87,2	972,8	37,2	30,0	67,2	962,8	62,7	1,9	64,6	937,3	28,1	
2	28,8	58,4	87,2	944,0	38,3	28,9	67,2	924,5	60,9	3,7	64,6	876,3	52,6	
3	30,5	56,6	87,2	913,5	39,5	27,7	67,2	885,0	59,3	5,3	64,6	817,1	73,5	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	77,6	9,6	87,2	82,2	63,4	3,9	67,2	65,3	41,1	23,5	64,6	40,4	23,0	
20	82,2	4,9	87,2	0,0	65,3	2,0	67,2	0,0	40,4	24,2	64,6	0,0	0,0	
<b>1.000,0</b>		<b>743,7</b>	<b>1.743,7</b>		<b>1.000,0</b>	<b>344,3</b>	<b>1.344,3</b>		<b>1.000,0</b>	<b>291,9</b>	<b>1.291,9</b>			

<sup>46</sup> Considerata la tipologia del finanziamento, il riferimento ai BOT emessi nei dodici mesi precedente, va riferito alla conclusione del contratto, quando il tasso convenzionale è fisso, mentre si può giustificare, ove più conveniente, il riferimento a ciascuna scadenza quando il tasso convenuto è variabile.

Questa ricostruzione del piano di ammortamento presenta, tuttavia, l'incongruenza che l'importo a ripetizione dell'indebitato (€ 743,7 - € 344,3 e € 743,7 - € 291,9) esprime una somma di interessi corrisposti in tempi diversi. Appare più corretto mantenere nella rettifica gli importi delle rate effettivamente corrisposte alle distinte scadenze, rivolgendo a rimborso del capitale il maggior importo rispetto alla rata rettificata. Così come si procede nelle rettifiche del conto corrente, il maggior importo corrisposto a titolo di interessi viene a ridurre anticipatamente il capitale a debito, con il conseguente effetto, reiterato nelle successive scadenze, di riduzione dei successivi interessi a debito.

**Rettifica successiva alla scadenza del finanziamento (imputaz. a capitale della maggiorazione corrisposta nella rata)**

Capitale 1.000		PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE													
		Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3%													
Piano di ammortamento originario da allegato al contratto					VIOLAZ. TRASPARENZA (artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.).				VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO (artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1194 e 1195 c.c.)						
					Regime composto (tasso legale)				Regime semplice (tasso legale)						
Regime composto		TAN 6,0%	Tav. 1		Regime composto		TAN 3,0%	Tav. 4		Regime semplice			TAN 3,0%	Tav. 5	
A	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo			
												Capitale	Interessi		
1	27,2	60,0	87,2	972,8	57,2	30,0	87,2	942,8	84,6	2,5	87,2	915,4	27,5		
2	28,8	58,4	87,2	944,0	58,9	28,3	87,2	883,9	82,2	4,9	87,2	833,1	50,0		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
13	54,7	32,5	87,2	486,7	81,5	5,7	87,2	106,9	62,7	24,5	87,2	55,1	21,5		
14	58,0	29,2	87,2	428,7	84,0	3,2	87,2	22,9	55,1	23,2	87,2	-6,3	-2,6		
15	61,5	25,7	87,2	367,3	22,9	0,7	87,2	-63,6	-	-	87,2	-96,1	-		
16	65,1	22,0	87,2	302,1	-	-	87,2	-150,8	-	-	87,2	-183,3	-		
17	69,1	18,1	87,2	233,0	-	-	87,2	-237,9	-	-	87,2	-270,5	-		
18	73,2	14,0	87,2	159,8	-	-	87,2	-325,1	-	-	87,2	-357,7	-		
19	77,6	9,6	87,2	82,2	-	-	87,2	-412,3	-	-	87,2	-444,8	-		
20	82,2	4,9	87,2	0,0	-	-	87,2	-499,5	-	-	87,2	-532,0	-		
	<b>1.000,0</b>	<b>743,7</b>	<b>1.743,7</b>		<b>1.000,0</b>	<b>244,2</b>	<b>1.743,7</b>		<b>1.000,0</b>	<b>211,7</b>	<b>1.743,7</b>				

Come si può rilevare dal prospetto sopra riportato è preponderante la riduzione dovuta all'impiego del tasso legale; la riduzione riconducibile all'applicazione del regime semplice ha una incidenza più modesta. Per gli importi indebitamente corrisposti a partire dalla 14°/15° rata, dopo la completa estinzione del finanziamento, potranno essere richiesti, ove ricorrano le condizioni, i relativi interessi legali calcolati distintamente per ciascuna scadenza.

## 2. Operazioni di rettifica nel corso del periodo di ammortamento.

In questa circostanza, dovendo intervenire nel corso dell'ammortamento, l'operazione di rettifica del piano interviene in due distinti passaggi di calcolo: le rate già corrisposte rimangono inalterate nell'importo e viene modificata la partizione delle imputazioni, informando questa operazione al criterio di impiego del tasso legale nel primo ordine di violazioni e altresì al criterio di impiego del regime semplice nel secondo ordine di violazioni; le rate successive, invece, dovranno essere ricalcolate tenendo debitamente conto del nuovo debito residuo, risultante dalla menzionata rettifica delle imputazioni precedenti.

**Rettifica nel corso del finanziamento, dopo il pagamento della 10**

Capitale 1.000		PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3%												
Piano di ammortamento originario da allegato al contratto					VIOLAZ. TRASPARENZA (artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.).				VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO (artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1194 e 1195 c.c.)					
Regime composto (tasso legale)					Regime composto (tasso legale)				Regime semplice (tasso legale)					
Regime composto		TAN 6,0%	Tav. 1	Regime composto		TAN 3,0%	Tav. 6	Regime semplice			TAN 3,0%	Tav. 7		
A	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo	Qu. capitale	Qu. interessi	Rata	Debito residuo		
												Capitale	Interessi	
1	27,2	60,0	87,2	972,8	57,2	30,0	87,2	942,8	84,6	2,5	87,2	915,4	27,5	
2	28,8	58,4	87,2	944,0	58,9	28,3	87,2	883,9	82,2	4,9	87,2	833,1	50,0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9	43,3	43,9	87,2	687,6	72,4	14,7	87,2	419,1	68,6	18,5	87,2	314,6	84,9	
10	45,9	41,3	87,2	641,7	74,6	12,6	87,2	344,4	67,1	20,1	87,2	247,5	74,3	
11	48,7	38,5	87,2	593,0	30,0	10,3	40,4	314,4	27,2	9,0	36,1	220,3	72,7	
12	51,6	35,6	87,2	541,4	30,9	9,4	40,4	283,4	26,6	9,6	36,1	193,8	69,8	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	77,6	9,6	87,2	82,2	38,1	2,3	40,4	39,2	23,0	13,1	36,1	22,6	12,9	
20	82,2	4,9	87,2	0,0	39,2	1,2	40,4	0,0	22,6	13,5	36,1	0,0	0,0	
<b>1.000,0</b>		<b>743,7</b>	<b>1.743,7</b>		<b>1.000,0</b>	<b>275,6</b>	<b>1.275,6</b>		<b>1.000,0</b>	<b>233,2</b>	<b>1.233,2</b>			

Riprendendo l'esempio precedente, nell'ipotesi che si intervenga a metà del piano di ammortamento, dopo il versamento della decima rata, come accennato, occorrerà rettificare le imputazioni delle prime dieci rate (€ 87,2), in un caso (violazioni di trasparenza) sostituendo il tasso legale (3%) al tasso convenzionale (6%), nell'altro (violazioni di trasparenza e anatocismo), ricalcolando, al tasso legale, gli interessi in regime semplice, riferiti alla quota capitale, anziché al debito residuo in essere a ciascuna scadenza. Per la parte del piano, successivo alla decima rata, occorrerà rideterminare l'importo della rata, nel rispettivo regime, riferendolo al capitale residuo in essere ma tenendo conto, nell'impiego del regime semplice, degli interessi residui già maturati, che dovranno essere corrisposti unitamente al

## Alleg. 2



**AMMORTAMENTO A QUOTA CAPITALE COSTANTE (ALL'ITALIANA). REGIME COMPOSTO.**

(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni)

Anno	a. Interessi comp. su quota cap. (anticip. 0%)					d. Interessi su debito residuo (anticip. 100%)				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
1	250,00	25,00	275,00	750,00	75,00	250,00	100,00	350,00	750,00	-
2	250,00	52,50	302,50	500,00	105,00	250,00	75,00	325,00	500,00	-
3	250,00	82,75	332,75	250,00	82,75	250,00	50,00	300,00	250,00	-
4	250,00	116,03	366,03	0,00	0,00	250,00	25,00	275,00	0,00	-
	1.000,00	<b>276,28</b>	1.276,28	duration	<b>2,50</b>	1.000,00	<b>250,00</b>	1.250,00	duration	<b>2,28</b>
	Finanziamento medio di periodo				<b>625,00</b>	Finanziamento medio di periodo				<b>625,00</b>
	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>11,05%</b>	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,00%</b>
	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>

Anno	b. Interessi misti (2/3 x a. + 1/3 x d.) 33%					c. Interessi misti (1/3 x a. + 2/3 x d.) 66%				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,00	0,00	-	-	-	1.000,00	0,00
1	250,00	50,00	300,00	750,00	50,00	250,00	75,00	325,00	750,00	25,00
2	250,00	60,00	310,00	500,00	70,00	250,00	67,50	317,50	500,00	35,00
3	250,00	71,83	321,83	250,00	55,17	250,00	60,92	310,92	250,00	27,58
4	250,00	85,68	335,68	0,00	0,00	250,00	55,34	305,34	0,00	0,00
	1.000,00	<b>267,52</b>	1.267,52	duration	<b>2,43</b>	1.000,00	<b>258,76</b>	1.258,76	duration	<b>2,36</b>
	Finanziamento medio di periodo				<b>625,00</b>	Finanziamento medio di periodo				<b>625,00</b>
	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,70%</b>	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,35%</b>
	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>	Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>



**AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE (ALLA FRANCESE). REGIME COMPOSTO.**

(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni)

Anno	a. Interessi comp. su quota cap. (anticip. 0%)					d. Interessi su debito residuo (anticip. 100%)					
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati	
0	-	-	-	1.000,00	0,00	-	-	-	1000,00	-	
1	286,79	28,68	315,47	713,21	71,32	215,47	100,00	315,47	784,53	-	
2	260,72	54,75	315,47	452,49	95,02	237,02	78,45	315,47	547,51	-	
3	237,02	78,45	315,47	215,47	71,32	260,72	54,75	315,47	286,79	-	
4	215,47	100,00	315,47	0,00	0,00	286,79	28,68	315,47	0,00	-	
	1.000,00	<b>261,88</b>	1.261,88	<b>duration</b>	<b>2,38</b>	1.000,00	<b>261,88</b>	1.261,88	<b>duration</b>	<b>2,38</b>	
Finanziamento medio di periodo				<b>595,29</b>		Finanziamento medio di periodo				<b>654,71</b>	
Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>11,00%</b>		Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,00%</b>	
Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>		Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>	

Anno	b. Interessi misti (2/3 x a. + 1/3 x d.) 33%					c. Interessi misti (1/3 x a. + 2/3 x d.) 66%					
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati	
0	-	-	-	1.000,00	0,00	-	-	-	1.000,00	0,00	
1	263,02	52,45	315,47	736,98	47,55	239,24	76,23	315,47	760,76	23,77	
2	252,82	62,65	315,47	484,16	63,35	244,92	70,55	315,47	515,84	31,67	
3	244,92	70,55	315,47	239,24	47,55	252,82	62,65	315,47	263,02	23,77	
4	239,24	76,23	315,47	0,00	0,00	263,02	52,45	315,47	0,00	0,00	
	1.000,00	<b>261,88</b>	1.261,88	<b>duration</b>	<b>2,38</b>	1.000,00	<b>261,88</b>	1.261,88	<b>duration</b>	<b>2,38</b>	
Finanziamento medio di periodo				<b>615,10</b>		Finanziamento medio di periodo				<b>634,90</b>	
Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,64%</b>		Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				<b>10,31%</b>	
Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>		Tasso effettivo annuo (TAE)				<b>10,00%</b>	

